

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 26 gennaio 2009.

**Approvazione del regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta «Torre Guaceto».**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Vista l'intesa stipulata il 14 luglio 2005 fra il Governo, le regioni, le province autonome e le autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone di mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2005;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il nuovo codice della nautica da diporto;

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, contenente il regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento, nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile;

Vista la legge regionale n. 37 del 19 dicembre 2008, che istituisce l'albo delle guide naturalistiche della Regione Puglia;

Visto il decreto interministeriale del 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 4 febbraio 2000, di istituzione della riserva naturale statale denominata «Torre Guaceto», e in particolare l'art. 4, che affida al Consorzio di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore della riserva naturale statale, la gestione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto»;

Vista la proposta di Regolamento dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», adottata in data 4 marzo 2004 dal consorzio di gestione di Torre Guaceto in qualità di ente gestore della medesima area e trasmessa a seguito di opportuna rimodulazione con nota prot. 793/F/08 del 13 maggio 2008;

Visto il parere espresso dalla Commissione di riserva nella seduta del 30 giugno 2004 sulla proposta di Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto».

Visto l'art. 28, ultimo comma, della legge 31 dicembre 1992, n. 979, così come sostituito dall'art. 2, comma 12, della legge 8 luglio 1986, n. 349, in base al quale il regolamento di esecuzione e organizzazione è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;


Ritenuto di poter procedere all'approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta di «Torre Guaceto», formulato e adottato dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore;

Decreta:

È approvato l'allegato regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, «Torre del Guaceto», formulato e adottato dal consorzio di gestione di Torre Guaceto, in qualità di ente gestore.

Roma, 26 gennaio 2009

*Il Ministro:* PRESTIGIACOMO



ALLEGATO


**Allegato di cui all'articolo 1****REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ORGANIZZAZIONE  
DELL'AREA MARINA PROTETTA di "TORRE GUACETO"  
(ex Articolo 28, comma 5, Legge 31 dicembre 1982, n. 979)****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Articolo 1 – Oggetto**

Il presente Regolamento stabilisce la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Interministeriale del Ministero dell'Ambiente e del Ministero della Marina Mercantile del 4 dicembre 1991, e nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.

**Articolo 2 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a. «accesso», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità navali al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
- b. «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- c. «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- d. «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- e. «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione, anche detti campi boe;
- f. «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;
- g. «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
- h. «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate individualmente o in gruppo, con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate



- all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo, senza accompagnamento da parte di guide;
- i. «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
  - j. «natante», qualsiasi unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
  - k. «nave da diporto», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171;
  - l. «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
  - m. «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
  - n. «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;
  - o. «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
  - p. «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari, esercitata come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione della pesca nel Mar Mediterraneo;
  - q. «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad un'entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
  - r. «transito», il passaggio delle unità navali all'interno dell'area marina protetta;
  - s. «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice della navigazione;
  - t. «visite guidate», le attività professionali svolte da istruttori afferenti a centri di immersione o altri operatori del settore o da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
  - u. «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

### **Articolo 3 – Finalità, delimitazione e attività non consentite nell'area marina protetta**

Sono fatte salve le finalità, la delimitazione dell'area marina protetta "Torre Guaceto" e le attività non consentite, come previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto istitutivo 4 dicembre 1991.




**TITOLO II****ORGANIZZAZIONE DELL'AREA MARINA PROTETTA****Articolo 4 – Gestione dell'area marina protetta**

1. La gestione dell'area marina protetta di "Torre Guaceto" è affidata al soggetto gestore individuato ai sensi dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come integrato dall'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modifiche e dall'articolo 4 del decreto 4 febbraio 2000 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
2. Costituiscono obblighi essenziali per l'ente gestore:
  - a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane, ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
  - b) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.
3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa messa in mora dell'ente gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte dell'Ente gestore a quanto previsto dal decreto istitutivo, dal presente Regolamento e dalla normativa vigente in materia.

**Articolo 5 – Responsabile dell'Area marina protetta**


1. Il Responsabile dell'area marina protetta è individuato e nominato con determina dell'ente gestore, tra soggetti aventi adeguate competenze professionali e specifica esperienza in materia di gestione, sulla base dei requisiti stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
2. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta viene conferito dall'ente gestore, previa valutazione di legittimità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante stipula di un contratto di diritto privato secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero;
3. L'incarico di Responsabile dell'area marina protetta è rinnovabile;
4. Al Responsabile dell'area marina protetta sono attribuite le seguenti funzioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'area marina protetta:
  - a. curare la predisposizione del programma annuale di gestione e valorizzazione dell'area marina protetta;
  - b. curare la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area marina protetta;
  - c. raccordare lo svolgimento delle sue funzioni con i competenti organi dell'ente gestore, con la Commissione di riserva e con il Comitato tecnico scientifico;



- d. curare l'attuazione delle direttive del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta;
  - e. promuovere l'attivazione di progetti anche mediante l'acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati;
  - f. promuovere iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area marina protetta;
  - g. qualsiasi altro compito affidato dall'ente gestore.
5. Il Responsabile dell'area marina protetta esercita le funzioni attribuitegli, secondo le direttive impartite dall'ente gestore.

#### **Articolo 6 - Commissione di riserva**

1. La Commissione di riserva, istituita presso l'ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto" con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, da ultimo contenute nell'articolo 2, comma 339, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, affianca il soggetto delegato nella gestione dell'area, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere su:
- a. le proposte di aggiornamento del decreto istitutivo;
  - b. le proposte di modifica e aggiornamento della zonazione e della disciplina delle attività consentite nelle diverse zone;
  - c. la proposta di Regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta e le successive proposte di aggiornamento;
  - d. il programma annuale relativo alle spese di gestione;
  - e. le relazioni sul funzionamento e lo stato dell'area marina protetta;
  - f. gli atti e le procedure comunque incidenti sull'area marina protetta.
2. Il parere della Commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'ente gestore; decorso tale termine, l'ente gestore procede indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e, in tal caso, il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dal ricevimento degli elementi istruttori integrativi forniti dall'ente gestore. Resta salva la possibilità per la Commissione di interrompere ulteriormente il termine di cui al presente comma, per la necessità di ottenere ulteriori elementi istruttori conseguentemente all'emersione di nuovi fatti o circostanze successivamente conosciuti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Presidente è, comunque, tenuto a convocare la Commissione per esprimere il parere sugli atti di cui al comma 1, e qualora lo richieda la metà più uno dei componenti della medesima.



4. La convocazione della Commissione avviene con lettera raccomandata, contenente l'ordine del giorno unitamente alla relativa documentazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la seduta. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso a mezzo telegramma o fax, contenente l'ordine del giorno e la relativa documentazione, inviato almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
5. I verbali della Commissione sono inviati al Responsabile dell'area marina protetta che ne cura la trasmissione all'ente gestore e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
6. Ai componenti della Commissione viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di 1° fascia.
7. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte dal personale dell'Ente gestore.

#### **Articolo 7 – Comitato tecnico scientifico**


1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto interministeriale 4 dicembre 1991, è istituito il Comitato tecnico scientifico, con compiti di ausilio, in materia tecnico scientifica, all'ente gestore, al responsabile dell'area marina protetta e alla Commissione di riserva.
2. Il Comitato è nominato dall'ente gestore ed è composto da:
  - g. il Responsabile dell'Area marina protetta, che lo presiede,
  - h. un esperto qualificato designato dall'ente gestore;
  - i. un esperto qualificato designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. I componenti del Comitato tecnico scientifico rimangono in carica per un periodo non superiore a tre anni. L'incarico può essere rinnovato.
4. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico viene corrisposto un rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute, previa presentazione della documentazione giustificativa, nei limiti di cui alla vigente normativa in materia di trattamento economico di missione e di trasferimento dei Dirigenti statali di 1° fascia.

### **TITOLO III**

#### **DISCIPLINA DI DETTAGLIO E CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' CONSENTITE**

##### **Articolo 8 - Zonazione e attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta**

Sono fatte salve la zonazione e la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta di "Torre Guaceto", di cui all'articolo 5 del decreto Interministeriale 4 dicembre 1991.




**Articolo 9 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio**

Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'Ente gestore.

**Articolo 10 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica**

1. Nell'area marina protetta sono consentite esclusivamente le attività di ricerca scientifica autorizzate dall'Ente gestore,
2. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
  - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
  - b. parametri analizzati;
  - c. piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
  - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
  - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono autorizzati, previa comunicazione all'Ente gestore da parte del soggetto attuatore, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica è rilasciata a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché informazioni circa le pubblicazioni risultate dagli studi effettuati, in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad eseguire attività di ricerca scientifica, i soggetti operanti nell'area marina protetta sono tenuti a presentare all'Ente gestore una relazione sulle attività eventualmente già svolte e sui risultati della ricerca.
7. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica realizzati dall'Ente gestore per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi di ricerca potranno essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni.
8. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ricerca scientifica le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.



**Articolo 11 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive**

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta in genere.
4. Il personale di vigilanza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi dell'area marina protetta.
5. L'Ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

**Articolo 12 - Disciplina dell'attività di balneazione**

1. Nelle zone A non è consentita la balneazione.
2. La balneazione è consentita liberamente nelle zone B e C, dall'alba al tramonto;
3. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per l'attività di balneazione le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

**Articolo 13 - Disciplina delle immersioni subacquee**


1. Nell'area marina protetta sono vietate le immersioni subacquee notturne.
2. Nelle zone A e B sono vietate le immersioni subacquee individuali o in gruppo.
3. Nella zona C, le immersioni subacquee con autorespiratore, svolte in modo individuale o in gruppo, sono consentite previa autorizzazione dell'Ente gestore.
4. Le immersioni subacquee nella zona C devono rispettare il seguente codice di condotta:
  - a. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;



- b. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
  - c. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
  - d. è fatto obbligo di segnalare all'Ente gestore o alla locale Autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
  - e. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
  - f. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'Ente gestore.
5. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle immersioni subacquee;
  6. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee sono tenuti a fornire informazioni all'Ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.
  7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

#### **Articolo 14 - Disciplina delle visite guidate subacquee**


1. Nell'area marina protetta non sono consentite le visite guidate subacquee notturne.
2. Nella zona A sono consentite, compatibilmente agli esiti del monitoraggio, esclusivamente le visite guidate subacquee senza autorespiratore, svolte dai centri d'immersione subacquei autorizzati dall'Ente gestore, con le seguenti modalità:
  - a. in presenza di guide autorizzate dall'ente gestore secondo quanto definito dalla Legge Regionale n. 37 del 19 dicembre 2008;
  - b. con almeno una guida ogni 12 subacquei;
  - c. con non più di 22 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
  - d. per un massimo giornaliero di 66 subacquei in immersione, comprese le guide;
  - e. con partenza dalla costa, senza l'ausilio di mezzi nautici, e non in prossimità degli isolotti;
  - f. lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai soggetti aventi diritto;



- g. nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee senza autorespiratore in zona A, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
- sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;
  - oggetto sociale che preveda l'attività di educazione ambientale.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate senza autorespiratore in zona A, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
- le domande devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
  - le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;
  - all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
5. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, anche con autorespiratore, svolte dai centri d'immersione autorizzati, nei siti individuati dall'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
- con autorespiratore, esclusivamente in presenza di guide in possesso di un idoneo brevetto con grado minimo di "Divemaster" o equivalente, rilasciato da una delle federazioni nazionali o internazionali,
  - alla presenza di una guida ogni 5 subacquei;
  - con non più di 12 subacquei, comprese le guide, contemporaneamente su ciascun sito;
  - per un massimo giornaliero di 72 subacquei in immersione, comprese le guide;
  - lungo percorsi subacquei definiti e indicati attraverso opportuna documentazione, predisposta e rilasciata dall'Ente gestore ai centri d'immersione;
  - nel rispetto del codice di condotta di cui al precedente articolo 13, comma 4.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di visite guidate subacquee in zona B e C, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni senza scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti:
- sede nei comuni ricadenti nell'area marina protetta al momento dell'approvazione del presente regolamento;
  - oggetto sociale che preveda l'attività di accompagnamento a subacquei;
  - comunicazione di inizio attività alla Capitaneria di Porto di Brindisi;



- d. presenza di almeno uno dei soci del centro d'immersione in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori.
7. Ai fini dell'esercizio dell'attività di visite guidate in zona B e C, sono rilasciate le autorizzazioni da parte dell'Ente gestore secondo i seguenti criteri e procedure:
- le domande, corredate da un elenco delle unità navali utilizzate, devono pervenire all'Ente gestore entro 30 giorni dalla data di inizio prevista per le attività;
  - le guide e gli istruttori del centro di immersione richiedente devono rilasciare formale dichiarazione di conoscere le finalità e le caratteristiche dell'area marina protetta;
  - all'atto dell'autorizzazione, ogni centro di immersione deve corrispondere all'Ente Gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate al successivo articolo 25;
8. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni alle visite subacquee guidate in zona B e C, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta del 50%, i proprietari di unità navali che attestino il possesso di uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
- unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
  - motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta).
9. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'Ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
10. La navigazione nelle zone B e C delle unità adibite alle attività dei centri d'immersione è consentita con le seguenti modalità:
- in zona B, a velocità non superiore a 5 nodi
  - In zona C, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, oltre la distanza di 300 m dalla costa.
11. L'ormeggio delle unità dei centri d'immersione autorizzati dall'Ente gestore in zona B e C è consentito ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione.
12. Le unità navali autorizzate alle attività di visite guidate subacquee in zona B e C sono tenute ad esporre i contrassegni identificativi predisposti dall'Ente gestore ai fini di agevolare la sorveglianza ed il controllo.
13. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.




14. Il responsabile dell'immersione, prima dell'inizio dell'attività, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'Ente gestore, gli estremi dell'eventuale unità navale, i nominativi delle guide e/o degli istruttori, dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario e il sito di immersione. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
15. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo sull'area marina protetta predisposto dall'Ente gestore.
16. Al fine di contingentare i flussi turistici, in relazione alle esigenze di tutela ambientale sottese al provvedimento istitutivo, e determinare la capacità di carico di ogni sito di immersione, l'Ente gestore effettua il monitoraggio delle attività subacquee nell'area marina protetta e adegua, con successivi autonomi provvedimenti, la disciplina delle visite guidate subacquee.
17. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le immersioni subacquee guidate le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta.

#### **Articolo 15 - Disciplina della navigazione da diporto**

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nell'area marina protetta non è consentita la navigazione alle navi da diporto.
3. Nella zona A non è consentita la navigazione.
4. Nelle Zone B e C è consentita la navigazione a vela, a remi, a pedali o con propulsori elettrici.
5. Nelle Zone B e C non è consentita la navigazione a motore, salvo quanto previsto al precedente comma.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque non depurate provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità navale e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
8. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le unità da diporto le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

#### **Articolo 16 - Disciplina dell'attività di ancoraggio e ormeggio**


1. Nell'area marina protetta non è consentito l'ancoraggio.



2. Nelle zone B e C è consentito l'ormeggio delle unità navali, autorizzate dall'Ente gestore, per le attività di visita guidata subacquea e scuola di vela, esclusivamente ai gavitelli singoli posizionati a tale scopo negli specchi acquei individuati dal medesimo Ente gestore.
3. Nella zona C è consentito, previa autorizzazione dell'Ente gestore, compatibilmente con le esigenze di contingentare i flussi turistici, l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni, esclusivamente nei campi ormeggio predisposti dal medesimo Ente gestore.
4. In zona C, all'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio
  - a. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore;
  - b. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità navali non ormeggiate;
  - c. non è consentito l'ormeggio di più unità al medesimo gavitello;
  - d. l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente al gavitello preassegnato dall'Ente gestore;
  - e. in caso di ormeggio non preassegnato, l'ormeggio deve essere effettuato esclusivamente ai gavitelli contrassegnati con la propria categoria di unità da diporto (natante, imbarcazione);
  - f. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
5. Con provvedimento dell'Ente gestore, sono individuati in zona B gli specchi acquei adibiti all'installazione dei gavitelli singoli per le unità impegnate nelle attività di cui al precedente comma 2, e in zona C gli specchi acquei adibiti a campo ormeggio per il diporto, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, realizzati e segnalati in conformità alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
6. I corrispettivi per l'autorizzazione all'ormeggio nell'area marina protetta sono disposti secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di ormeggio le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

#### **Articolo 17 - Disciplina dell'attività di scuola di vela**


1. Nelle zone A e B è vietata l'attività di scuola di vela.
2. Nella zona C è consentita l'attività di scuola di vela, compatibilmente alle esigenze di tutela ambientale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, secondo le seguenti modalità:
  - a. nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 15;
  - b. esclusivamente all'interno degli specchi acquei individuati dall'Ente gestore, delimitati da apposite boe, posizionate in collaborazione con il medesimo Ente gestore;



- c. l'accesso ai predetti specchi acquei potrà avvenire da terra, mediante un apposito canale di lancio dei mezzi nautici;
3. Al fine di prestare supporto alle attività di scuola di vela, in zona C è consentita la navigazione a motore di un mezzo nautico equipaggiato con motore conforme alla Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche, condotto dal personale autorizzato, per il tempo strettamente necessario all'attività.
  4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori.
  5. L'ormeggio delle unità navali impegnate in attività di scuola di vela è consentito ai rispettivi gavitelli singoli, contrassegnati e appositamente predisposti dall'Ente gestore, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali.
  6. Il responsabile dell'attività di scuola di vela deve annotare in apposito registro, previamente vidimato dall'Ente gestore, la data e gli estremi e il numero delle unità navali impiegate. Il registro dovrà essere tenuto aggiornato, esibito a richiesta all'Autorità preposta al controllo o al personale dell'Ente gestore e riconsegnato all'Ente gestore entro il 31 dicembre di ciascun anno. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'Ente gestore per le finalità istituzionali.
  7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di scuola di vela, possono richiedere l'autorizzazione le imprese e le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
    - a. il cui statuto preveda lo svolgimento di attività velica a scopo didattico o ricreativo;
    - b. iscrizione a federazioni sportive riconosciute e all'apposito registro della Capitaneria di Porto di Brindisi
  8. Il corrispettivo per l'autorizzazione all'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
  9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di scuola di vela le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

#### **Articolo 18 - Disciplina dell'attività di pesca professionale**


1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca a strascico, a circuizione, con reti tipo cianciolo e con la lampara.
2. Nell'area marina protetta non sono consentiti l'acquacoltura e il ripopolamento attivo.
3. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca professionale.
4. Nella zona C è consentita esclusivamente la piccola pesca artigianale, previa autorizzazione dell'Ente gestore, riservata ai pescatori residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta iscritti alle imprese e alle cooperative di pesca aventi sede legale nella provincia di Brindisi alla data di approvazione del presente regolamento, nel rispetto delle seguenti modalità:
  - a. esclusivamente mediante unità navali con stazza massima di 2 GT e potenza massima di 35 KW;



- b. con utilizzo di rete da posta fissa, di lunghezza massima e diametro minimo della maglia stabiliti annualmente dall'Ente gestore, sulla base delle risultanze del monitoraggio dello sforzo di pesca, con successivo autonomo provvedimento;
  - c. ad una distanza minima di mezzo miglio nautico della costa e comunque ad una batimetria non inferiore ai 10 metri;
  - d. mediante un'unica cala di rete per unità;
  - e. per tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei periodi di fermo stagionale stabiliti dall'Ente gestore e dalle Autorità competenti.
5. I soggetti autorizzati alle attività di piccola pesca professionale, ai fini del monitoraggio, devono comunicare annualmente all'Ente gestore i periodi, le modalità di pesca, il quantitativo e la tipologia del pescato. Tali comunicazioni vengono riportate su un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, delle cui annotazioni viene rilasciata copia ai soggetti stessi.
  6. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale, sulla base degli esiti del monitoraggio dell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo autonomo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di prelievo delle risorse ittiche, in particolare stabilendo il numero massimo di pescate settimanali ed il numero massimo di unità autorizzate all'attività di pesca.
  7. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca professionale le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

#### **Articolo 19 - Disciplina dell'attività di pesca sportiva**

1. La pesca subacquea è vietata in tutta l'area marina protetta.
2. Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea, all'interno dell'area marina protetta.
3. Nell'area marina protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.
4. Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.
5. Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:
  - a. dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall'alba al tramonto;
  - b. con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;
  - c. da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;
  - d. per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.



6. E' in ogni caso non consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l'utilizzo di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo.
7. A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di pesca nell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva.
8. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti devono versare all'Ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità di cui al successivo articolo 25.
9. Per tutte le discipline non esplicitate al presente articolo, valgono per le attività di pesca sportiva le disposizioni di cui al presente Regolamento e al decreto istitutivo dell'area marina protetta "Torre Guaceto".

#### TITOLO IV


### DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE NELL'AREA MARINA PROTETTA "TORRE GUACETO"

#### *Articolo 20 - Oggetto ed ambito di applicazione*

1. Il presente Titolo disciplina i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta, come previste dal decreto 4 dicembre 1991 di istituzione dell'area marina protetta "Torre Guaceto".
2. Ogni provvedimento concessorio o autorizzatorio deve essere adottato con richiamo espresso al potere di sospensione o di revoca previsto dal presente Regolamento.
3. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conservare presso di sé il titolo autorizzatorio rilasciatogli, al fine di poterlo esibire ai soggetti legalmente investiti del potere di vigilanza e/o controllo sulle attività svolte all'interno dell'area marina protetta, su mera richiesta di questi ultimi.

#### *Articolo 21 – Domanda di autorizzazione*

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'Ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'Ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta.
2. La modulistica è predisposta a cura dell'Ente gestore conformemente alle indicazioni sottoindicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto nei precedenti articoli, implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dall'Ente gestore.
4. La domanda di autorizzazione deve precisare:
  - a. le generalità del richiedente;



- b. l'oggetto;
  - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
  - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
5. L'Ente gestore si riserva, a fronte di gravi esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta di "Torre Guaceto".
6. È facoltà dell'Ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.

#### **Articolo 22 – Documentazione da allegare**

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Sono ammesse le Dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dagli articoli 46 e 48 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

#### **Articolo 23 - Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione**

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 21 sono esaminate dagli organi tecnici dell'Ente gestore, alla luce delle informazioni fornite all'atto della domanda di cui all'articolo 21 e dei criteri di cui al successivo articolo 24.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro massimo 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo diversa indicazione di cui al Titolo III.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta (immersioni individuali, ormeggio, pesca sportiva), l'Ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

#### **Articolo 24 - Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione**


1. L'Ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto delle richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite nelle zone A, B e C di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'Ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e stagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività individuali di cui ai precedenti articoli, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.



4. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare, coerentemente con il decreto istitutivo dell'area marina protetta e i principi scaturenti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le richieste avanzate dai soggetti residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta e dalle imprese e dalle associazioni costituite con maggior numero di soci residenti nei medesimi comuni.
5. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'Ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
6. L'Ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
7. L'istanza di autorizzazione è rigettata previa espressa e circostanziata motivazione:
  - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
  - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente Regolamento;
  - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
8. L'eventuale rigetto dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'Ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
9. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 25.

#### **Articolo 25 – Corrispettivi per le autorizzazioni e Diritti di segreteria**

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria di cui ai successivi commi è stabilita dall'Ente gestore con autonomo provvedimento, previamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai Centri di immersione e agli altri operatori del settore per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'ormeggio nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di scuola di vela nell'area marina protetta è disposto su base annuale.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva nell'area marina protetta è disposto su base giornaliera, settimanale e mensile.



7. I corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti commi sono ridotti in misura del 50% per i proprietari di unità navali che attestino il possesso dei requisiti di eco-compatibilità richiamati al precedente articolo 14, comma 8.
8. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con le seguenti modalità:
  - a. con versamento su c/c postale intestato all'Ente gestore dell'area marina protetta "Torre Guaceto", indicando in causale l'autorizzazione richiesta;
  - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'Ente gestore;
  - c. direttamente a bordo delle unità navali, ad opera del personale incaricato a tale scopo dall'Ente gestore.

## TITOLO V

### DISPOSIZIONI FINALI

#### **Articolo 26 - Monitoraggio e aggiornamento**

1. L'ente gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e delle attività in essa consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.
2. L'Ente gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del Decreto istitutivo concernenti la delimitazione, le finalità istitutive, la zonazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento del Decreto istitutivo e/o del presente Regolamento.

#### **Articolo 27 – Sorveglianza**

La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area, in coordinamento con il personale dell'Ente gestore che svolge attività di servizio, controllo e informazione a terra e a mare.

#### **Articolo 28 – Pubblicità**


1. Il presente Regolamento di organizzazione, una volta entrato in vigore sarà affisso insieme al decreto istitutivo, nei locali delle sedi dell'Area marina protetta, nonché nella sede legale dell'Ente gestore.
2. L'Ente gestore provvederà all'inserimento dei testi ufficiali del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta nel sito web dell'Area marina protetta.



3. L'Ente gestore provvederà alla diffusione di opuscoli informativi e di linee guida del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta presso le sedi di enti e associazioni di promozione turistica con sede nei comuni ricadenti all'interno dell'area marina protetta, nonché presso soggetti a qualunque titolo interessati alla gestione e/o organizzazione del flusso turistico.
4. Il responsabile di ogni esercizio a carattere commerciale munito di concessione demaniale marittima dovrà assicurare e mantenere l'esposizione del presente Regolamento di organizzazione e del Decreto istitutivo dell'area marina protetta in un luogo ben visibile agli utenti.

#### **Articolo 29 – Sanzioni**

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto istitutivo dell'area marina protetta e nel presente Regolamento, salvo che il fatto sia disciplinato diversamente o costituisca reato, si applica l'Articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, l'Ente gestore dispone l'immediata sospensione dell'attività lesiva ed ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, l'Ente gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal decreto istitutivo dell'area marina protetta e dal presente Regolamento, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, possono essere sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dall'Ente gestore, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti.
4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle Autorità preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, dovrà essere immediatamente trasmesso all'Ente gestore, che provvederà ad irrogare la relativa sanzione.
5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'Ente gestore e destinati al finanziamento delle attività di gestione, coerentemente con le finalità istituzionali dell'area marina protetta.



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

ACCORDO 20 novembre 2008.

**Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per individuare le priorità per il finanziamento di attività di promozione della cultura e delle azioni di prevenzione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.** (Repertorio atti n. 226/CSR).

### LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 20 novembre 2008;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 2, comma 1, lettera *b*) che dispone che la Conferenza Stato-Regioni promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni e province autonome, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, art. 11, comma 7, che dispone che per il primo anno dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo le risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'art. 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate secondo priorità stabilite con accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'utilizzo delle risorse in oggetto per promuovere attività, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, di diffusione della cultura della salute e sicurezza sul territorio nazionale;

Considerati gli esiti delle consultazioni con le parti sociali;

Visto lo schema di accordo trasmesso dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, pervenuto in data il novembre 2008 e diramato il 13 novembre 2008;

Considerato che, nella riunione tecnica del 18 novembre 2008, le regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo, con la richiesta di chiarimenti sul punto 6), con

riferimento agli interventi di formazione non presenti nei percorsi regionali o provinciali, e con la richiesta di soppressione del punto 7) perché in conflitto con le consuete procedure di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

Considerato altresì che, nella medesima sede, il rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si è riservato una verifica in merito;

Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota del 19 novembre 2008 e diramato in pari data, nella riformulazione che riscontra positivamente le osservazioni delle regioni;

Considerato che, nella seduta odierna di questa Conferenza, le regioni e le province autonome hanno espresso il proprio assenso all'accordo in oggetto, nella formulazione del nuovo testo trasmesso dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali il 19 novembre 2008 e diramato in pari data alle regioni e alle province autonome;


Acquisito, nel corso dell'odierna di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle regioni e delle province autonome;

Sancisce accordo

tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nei termini di seguito riportati.

Attività promozionali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Al fine di diffondere la cultura della sicurezza e per la realizzazione di una campagna straordinaria di formazione, le risorse di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per l'anno 2008 sono così ripartite:



Organismo	Attività	Risorse finanziarie
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali	Campagna di comunicazione	20.000.000,00
Regioni o province autonome	Attività di formazione	30.000.000,00
Abruzzo		747.000,00
Basilicata		214.000,00
Calabria		476.000,00
Campania		990.000,00
Emilia Romagna		4.294.000,00
Friuli Venezia Giulia		922.000,00
Lazio		1.911.000,00



Liguria	972.000,00
Lombardia	5.110.000,00
Marche	1.057.000,00
Molise	125.000,00
Piemonte	2.403.000,00
Puglia	1.359.000,00
Sardegna	604.000,00
Sicilia	1.167.000,00
Toscana	2.374.000,00
Umbria	599.000,00
Valle D'Aosta	78.000,00
Veneto	3.613.000,00
Provincia di Trento	405.000,00
Provincia di Bolzano	580.000,00

2. La ripartizione delle somme per attività di formazione a favore delle regioni o delle province autonome viene effettuata nella misura indicata tenendo conto, in misura equivalente e combinata, del numero degli occupati secondo le rilevazioni ISTAT per l'anno 2007 e della frequenza degli infortuni sul lavoro per migliaia di assicurati secondo i dati INAIL relativi all'anno 2007.

3. L'onere di cui alla precedente tabella fa carico al capitolo 7984 del bilancio di previsione per l'esercizio 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede al trasferimento alle regioni o alle province autonome delle somme di cui al punto 1 a seguito di richiesta da parte delle regioni o delle province autonome, nella quale siano specificate le destinazioni delle risorse assegnate al finanziamento di azioni coerenti con le priorità di cui al presente accordo.

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le regioni e province autonome e le parti sociali, procede alla campagna di comunicazione per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le seguenti priorità:

a) target di riferimento: prioritariamente datori di lavoro, rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori dei settori economici di cui alla lettera successiva;

b) settori economici a maggior rischio di incidenti e malattie professionali: agricoltura, edilizia, trasporti;

c) mezzi di comunicazione: quelli a maggior incidenza sui target di riferimento.

6. Le risorse destinate alle regioni o alle province autonome dovranno essere utilizzate per interventi di formazione, progettati e/o realizzati anche dagli organismi paritetici, non presenti nei normali percorsi regionali o provinciali a vario titolo finanziati i cui obiettivi vengono definiti su base territoriale in maniera coerente rispetto alle indicazioni



provenienti dai comitati regionali di coordinamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e rivolti principalmente a:

- a) presidi, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) lavoratori stranieri;
- c) lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività;
- d) lavoratori stagionali del settore agricolo;
- e) datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile e lavoratori autonomi;
- f) rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza.

7. Le Regioni o le province autonome si impegnano a cofinanziare le attività di cui al punto precedente attraverso un incremento delle somme ivi indicate in misura percentuale non inferiore al 30%.

8. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività, ciascuna regione o provincia autonoma redige un rapporto semestrale, a far data dalla approvazione del presente accordo, di attuazione che verrà messo a disposizione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ovvero, una volta costituita, della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Roma, 20 novembre 2008

*Il presidente:* FITTO

*Il segretario:* SINISCALCHI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 217*

09A01623

## AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2009.

**Diffida, ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, agli operatori di rete fissa ad adempiere alle previste disposizioni normative in materia di migrazione.** (Deliberazione n. 1/09/CIR).

### L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 21 gennaio 2009;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 98, comma 11;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante «Modifiche al sistema penale», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e in particolare, l'art. 1, comma 3, secondo cui «I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facoltà degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente comma i rapporti contrattuali già stipulati alla data di entrata in vigore del presente decreto entro i successivi sessanta giorni» e l'art. 1, comma 4, secondo cui «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e stabilisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'art. 98 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall'art. 2, comma 136, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito: Autorità) n. 4/06/CONS, relativa al «Mercato dell'accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali (mercato n. 11 fra quelli identificati dalla raccomandazione della commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS recante «Modifiche ed integrazioni alla delibera n. 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 68/08/CIR recante «Disposizioni in merito alla capacità giornaliera di evasione delle richieste di migrazione ai sensi della delibera n. 274/07/CONS»;

Vista la circolare dell'Autorità del 9 aprile 2008, recante le modalità attuative della delibera n. 274/07/CONS per il passaggio degli utenti finali tra operatori, e relativi allegati tecnici, che costituiscono parte integrante e sostanziale della circolare;

Visto l'Accordo Quadro sottoscritto dagli operatori in data 14 giugno 2008 per il passaggio degli utenti finali, in



attuazione della delibera n. 274/07/CONS, pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 21 luglio 2008;

Viste le segnalazioni e comunicazioni pervenute nel periodo settembre 2008-gennaio 2009 da parte delle società Fastweb S.p.A., Tele2 Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., in merito a problematiche relative alla implementazione delle procedure di migrazione;

Considerato, in particolare, che alcune segnalazioni hanno evidenziato:

le difficoltà da parte dei clienti di ricevere il codice di migrazione dal proprio operatore, causate da un'implementazione delle modalità di fornitura del «codice di migrazione» non in linea con il disposto della circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità;

lo scarto di ordini di migrazione nel caso in cui il codice di migrazione sia stato calcolato dall'operatore recipient («autogenerato»), contravvenendo a quanto previsto dall'Accordo Quadro e dalla Circolare del 9 aprile 2008, in merito all'elenco delle causali di scarto e a quanto previsto dalla delibera n. 68/09/CIR. Nel merito, alcuni operatori ritengono che l'Accordo Quadro non stabilisca il divieto di autogenerazione del codice di migrazione bensì l'obbligo per il donating di fornirlo, nelle modalità previste dalla circolare del 9 aprile 2008, nel caso sia richiesto dal proprio cliente;

Considerato, per contro, che altri operatori hanno segnalato di aver riscontrato, in qualità di soggetti donating di clienti di rete fissa, l'avvio delle procedure di migrazione senza il consenso dei propri clienti, sostenendo che tali circostanze appaiono essersi verificate in concomitanza alla mancata richiesta, da parte dei clienti, del codice di migrazione, il quale, viceversa, sarebbe stato calcolato dall'operatore recipient. Gli stessi operatori hanno scartato le richieste di migrazione qualora il codice di migrazione non sia stato loro esplicitamente richiesto, ritenendo la «autogenerazione» non conforme a quanto previsto dall'Accordo Quadro e che la pratica di autogenerazione del codice di migrazione parrebbe favorire il fenomeno dell'attivazione di servizi non richiesti. Gli stessi operatori, che ritengono l'autogenerazione contraria al contenuto dell'Accordo Quadro, segnalano il rischio che tale pratica, incrementando il volume delle comunicazioni tra recipient e donating, possa determinare una saturazione della capacità di evasione messa a disposizione da parte dell'operatore donating agli altri operatori. Tale evenienza sarebbe imputabile al calcolo casuale di alcuni parametri di suddetto codice che sono noti solo all'operatore donating. La pratica di autogenerazione, secondo quanto segnalato rischierebbe di allungare i tempi di migrazione dei clienti finali, a causa della necessità del recipient di risottomettere le richieste di migrazione al donating, fino all'invio del codice di migrazione corretto;

Considerato che, in merito alla fornitura del codice di migrazione, l'Autorità ha sempre richiamato gli operatori ad adottare modalità che non creassero ostacoli alla migrazione del cliente finale, rispettandone in tal modo la volontà;

Considerato che, a tale proposito, la circolare del 9 aprile 2008 dell'Autorità prevede, all'art. 4, che - a regime - dal 27 novembre 2008 tutti gli operatori debbano aver implementato, oltre ad un sistema base di fornitura del

codice di migrazione a mezzo di call center o IVR, anche un sistema di tipo pull basato su web o su comunicazione scritta; ad oggi, non risulta che le descritte modalità di fornitura del codice di migrazione siano state implementate da tutti gli operatori;

Considerato, inoltre, che nella stessa circolare l'Autorità ha chiarito che il sistema basato sul call center deve rispettare i seguenti principi:

facilità di accesso alle informazioni da parte del cliente e invio del codice di migrazione su richiesta in forma scritta (es. tramite fax o e-mail);

comunicazione del codice di migrazione senza ingiustificati ritardi, definendo, al riguardo, ragionevole un giorno lavorativo dalla data della richiesta da parte del cliente;

Considerato, in merito alla attivazione di servizi non richiesti che, al fine di evitare tale pratica, le procedure di migrazione sono strutturate in modo da prevedere una specifica causale di scarto nel caso di avvio delle procedure di migrazione in assenza del consenso del cliente;

Considerato, in merito alla autogenerazione del codice di migrazione, che la delibera n. 68/08/CIR ha precisato che:


il «codice di migrazione» è uno strumento tecnico individuato dagli operatori, nell'ambito del tavolo tecnico sulle migrazioni, per poter semplificare la migrazione anche di clienti che hanno configurazioni complesse a livello di risorse di rete sottostanti i servizi. Viceversa, in casi di servizi meno complessi, le risorse sono facilmente identificabili;

la causale di scarto per codice di migrazione non richiesto all'operatore donating non è stata concordata nell'ambito del tavolo tecnico ed è stata, viceversa, inserita quella per «codice di migrazione» errato;

la mancata richiesta del codice di migrazione all'operatore donating, dal momento che ciò non comporta malfunzionamenti che possano danneggiare il corretto svolgimento delle migrazioni, non è in contrasto con alcun orientamento o norma dell'Autorità in materia di passaggio dei clienti tra operatori;

Considerato il punto 35 delle premesse alla delibera n. 274/07/CONS secondo cui «L'Autorità ritiene pertanto che, fatto salvo il caso di eccezionali, specifiche e circostanziate causali tecniche, non debba essere concessa all'operatore donating la possibilità di interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso per mezzo una comunicazione rivolta a Telecom Italia rete. È soltanto l'utente finale, titolare del contratto con il recipient, comunque stipulato, a poter richiedere, secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la cessazione del contratto stesso. In tal senso si ritiene anche utile rivedere quanto proposto all'art. 18 comma 1 lettera f) (della delibera n. 4/06/CONS) nel senso di escludere che il donating possa interrompere l'attivazione, fatto salve specifiche e limitate causali per motivi tecnici, che, nel caso di Telecom Italia, dovranno essere annesse all'offerta di riferimento»;

Considerato l'art. 2 della delibera n. 274/07/CONS, che modifica l'art. 17, comma 12, della delibera n. 4/06/CONS, recante, «le causali di rigetto e di rimodulazione



della data di consegna sono limitate a quelle contenute nell'elenco esaustivo concordato con gli altri operatori, allegato all'offerta di riferimento. Non sono ammesse causali generiche, che non individuino l'effettivo problema riscontrato. Le comunicazioni tra gli operatori identificano univocamente la causale specifica»;

Considerato che quanto sopra richiamato esclude, quindi, la possibilità per il donating di interrompere la procedura di migrazione salvo che per motivi tecnici (causali di scarto) specificatamente definiti e concordati tra gli operatori;

Considerato, in conclusione, che:

come ribadito nella delibera n. 68/08/CIR, il codice di migrazione rappresenta un accorgimento tecnico, non contemplato dalle procedure definite dall'art. 18 della delibera n. 274/07/CONS. L'Autorità considera, a tale proposito, prioritaria l'acquisizione della volontà del cliente (come previsto dalla 274/07/CONS) cui segue l'acquisizione del codice di migrazione. Se quest'ultimo sia generato dall'operatore, usando le informazioni comunicate dal cliente (numero telefonico e operatore donating) o se sia richiesto all'operatore donating (che ha, comunque, l'obbligo di fornirlo, qualora gli venga richiesto), ciò non rileva ai fini dell'ottemperanza alle norme vigenti e costituisce, in ogni caso, materia soggetta ad un accordo tra le parti (Accordo Quadro). Ciò che rileva è, invece, che la volontà del cliente non sia elusa, ritardando la fornitura del codice di migrazione;

la modalità di fornitura del codice di migrazione e l'utilizzo delle causali di scarto da parte dell'operatore donating devono essere conformi alla delibera n. 274/07/CONS ed a quanto definito dalla circolare del 9 aprile 2008;

per «causali di scarto» s'intendono quelle specifiche e circostanziate ragioni tecniche in presenza delle quali l'operatore donating è eccezionalmente autorizzato ad interrompere la procedura di attivazione/migrazione in corso (procedura che in ogni altro caso dovrà, dunque, essere portata a termine). In base al dettato della delibera n. 274/07/CONS (in particolare, l'art. 2 che novella l'art. 17, comma 12, della delibera n. 4/06/CONS) è fatto obbligo agli operatori donating e recipient di accordarsi su un elenco (il più possibile esaustivo e circostanziato) di causali di scarto, così da ridurre al minimo i possibili arbitri/abusi e garantire sempre la migrazione laddove tecnicamente possibile, senza disservizi per i clienti;

ai sensi dell'Accordo Quadro «ciascun Operatore è tenuto a fornire il codice di migrazione e le numerazioni ad esso associate ai propri clienti finali in ottemperanza a quanto già espressamente previsto dall'Autorità nella circolare del 9 aprile 2008». L'autogenerazione del codice di migrazione ad opera del recipient non figura tra le causali di scarto concordate tra gli operatori nell'ambito dell'Accordo Quadro (in tale accordo è stata, altresì, prevista la causale relativa al «codice di migrazione errato»). È comunque necessario che gli operatori cooperino lealmente e in buona fede nell'applicazione dell'Accordo Quadro;

Considerata l'importanza che i dati di monitoraggio, di cui alle delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR (art. 4), assumono nell'ambito della attività di vigilanza in merito all'attuazione delle procedure, anche al fine di valutare l'adozione di disposizioni migliorative delle stesse, e che alcuni operatori non hanno ottemperato agli obblighi di comunicazione nei termini e con le modalità di cui alle delibere suddette;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### Diffida

1. Gli operatori di rete fissa riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad adempiere a quanto disposto dalla circolare dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 9 aprile 2008 e dall'Accordo quadro del 14 giugno 2008, adottato ai sensi dell'art. 18, comma 2, della delibera dell'Autorità n. 274/07/CONS, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, in particolare, ad:

a) implementare la modalità di richiesta del codice di migrazione da parte del cliente tramite IVR, call center, con tempo di fornitura non superiore ad un giorno lavorativo;

b) implementare la modalità di fornitura del codice di migrazione di tipo pull tramite comunicazione scritta all'atto della sottoscrizione del contratto (e ad esito di ogni variazione del codice stesso) o tramite pagina web. La modalità pull tramite pagina web comporta, a seguito dell'accesso del cliente alla propria area riservata, l'immediata disponibilità del proprio codice di migrazione.

2. Gli operatori di rete fissa, di cui all'allegato A, ad utilizzare le causali di scarto nel rispetto della normativa, definita dalla delibera n. 274/07/CONS e dalle successive disposizioni in materia di migrazione, e dagli accordi tra le parti.

3. Gli operatori di rete fissa, di cui all'allegato A, a fornire all'Autorità i dati di monitoraggio previsti dalle delibere n. 274/07/CONS e n. 68/08/CIR, rispettando i termini in esse previsti e comunque a fornire, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i dati progressi ancora non inviati ai sensi delle succitate delibere.

4. L'inottemperanza alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 integra la violazione sanzionata dall'Autorità in attuazione dell'art. 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La presente delibera è notificata alle società interessate ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità e sul sito web dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)).

Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. Ai sensi dell'art. 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 21 gennaio 2009

Il presidente: CALABRÒ


I commissari relatori: NAPOLI - SAVARESE



### Allegato A alla delibera n. 1/09/CIR

Società	Indirizzo	CAP	Città	Prov.
AMBROGIO SRL	VIALE GARIBALDI, 39	53036	POGGIBONSI	SI
AMPERSAND SRL	VIA PICCO 3	19124	LA SPEZIA	SP
BRENNERCOM SPA	VIA PACINOTTI, 12	39100	BOLZANO	BZ
BT ITALIA SPA	VIA MARIO BIANCHINI, 15	00142	ROMA	RM
CDLAN SRL	VIA CARADOSSO 18	20123	MILANO	MI
COLT TELECOM SPA	VIALE JENNER, 56	20159	MILANO	MI
CONSIAGNET	VIA PANZIERA 16	59100	PRATO	PO
ENTER	VIA STEFANARDO DA VIMERCATE 28	20128	MILANO	MI
EUTELIA SPA	VIA P. CALAMANDREI, 173	52100	AREZZO	AR
FASTNET SPA	VIA O. ZUCCARINI 1	60131	ANCONA	AN
FASTWEB SPA	CORSO VITTORIO EMANUELE II, 284	00186	ROMA	RM
INFRACOM NETWORK APPLICATION SPA	VIA DEL PERLAR, 26	37135	VERONA	VR
KPNQWEST ITALIA SPA	VIA LEOPARDI 9	20123	MILANO	MI
LEONET SRL	VIA CAMPAGLIANA,, 183	50059	VINCI	FI
MC-LINK SPA	VIA CARLO PERRIER 9/A	00157	ROMA	RM
MNET SRL	VIA IMRE NAGY 7	46100	MANTOVA	MN
MOMAX SRL	VIA VALLOMBROSANA 100	50060	PELAGO	FI
OKCOM SPA	VIA VITTORIO ROSSI, 25	00133	ROMA	RM
OPITEL SPA	VIA CASSANESE, 210	20090	SEGRATE	MI
PANSERVICE SAS DI CUSEO F. & C.	VIALE PIER LUIGI NERVI, C/O C C Latinafiori - Torre 8, snc	04100	LATINA	LT
TAG COMUNICAZIONI SPA	CONTRADA RIVOLTA DEL RE, ZONA INDUSTRIALE	86039	TERMOLI	CB
TEKNOSI' SRL	VIA FONTEBRANDA 65	53100	SIENA	SI
TELECOM ITALIA SPA	VIA DI VALCANNUTA, 182	00166	ROMA	RM
TELEUNIT SPA	VIA MONTENERI, snc	06129	S. ANDREA DELLE FRATTE	PG
TERRECABLATE RETI E SERVIZI SRL	STRADA DI BUSSETO, 18/B	53100	SIENA	SI
TEX97 SPA	CORSO MONCALIERI, 21	10131	TORINO	TO
TISCALI ITALIA SPA	LOC. SA ILLETTA SS 195 KM 2,300	09122	CAGLIARI	CA
TWT SPA	VIALE EDOARDO JENNER 33	20159	MILANO	MI
UNIDATA	VIA PORTUENSE, 1555	00148	ROMA	RM
UTILITY LINE ITALIA SRL	VIA MEZERA 29/a	20030	SEVESO	MI
VODAFONE OMNITEL N.V.	PIAZZA SS. APOSTOLI, 81	00187	ROMA	RM
WELCOME ITALIA	VIA PROVINCIALE DI MONTRAMITO 431/a	55040	MASSAROSA	LU
WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	VIA C.G. VIOLA 48	00148	ROMA	RM

09A01644



## UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2009.

### Modificazioni allo statuto.

#### IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Trieste ed in particolare l'art. 38 relativo alle modifiche di Statuto;

Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio degli Studenti, adunanze del 22 settembre e del 2 ottobre 2008 e dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 18 settembre 2008;

Vista la deliberazione del Senato accademico di data 21 ottobre 2008 con cui, acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione, adunanze del 24 settembre e del 16 ottobre 2008, sono state approvate le modifiche dell'art. 9, dell'art. 21 comma 4 e dell'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 17 novembre 2008, prot. n. 32587, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca delle deliberazioni del Senato accademico del 21 ottobre 2008 e del Consiglio di amministrazione del 24 settembre e del 16 ottobre 2008 di approvazione delle succitate modifiche;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota di data 17 dicembre 2008, prot. n. 5086, ha espresso rilievi circa la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto;

Vista la deliberazione del Senato accademico del 20 gennaio 2009 con cui è stata nuovamente approvata all'unanimità la modifica all'art. 24, comma 1 dello Statuto;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste;

#### Decreta:

1. È approvata la modifica all'art. 9 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 9 (*Il Senato accademico / composizione*). — «1. Il Senato accademico è composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facoltà; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresì il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.

2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l'elettorato passivo è attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonché ai ricercatori.

3. L'elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l'elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui è inquadrato il singolo elettore.

4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l'ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.

5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti».

2. È approvata la modifica all'art. 21 comma 4 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 21, comma 4 (*Il Preside*). — Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due trienni consecutivi».

3. È approvata la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Università degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:

«art. 24, comma 1 (*Consigli dei corsi di studio*). — 1. Per ogni corso di studio può essere costituito, con delibera del Consiglio di Facoltà, un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:

l'eventuale Consiglio è costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;

la consistenza e le modalità di elezione delle rappresentanze nonché la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facoltà;

il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;

il Presidente sovrintende e coordina le attività del corso di studio, cura i rapporti con la Facoltà e l'esecuzione delle delibere del Consiglio».

4. Le summenzionate modifiche allo Statuto dell'Università degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 nonché al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per conoscenza.

Trieste, 5 febbraio 2009

*Il rettore:* PERONI

09A01618



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

#### **Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009).**

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti:

##### *1. Premessa*

Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valuterà i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999.

##### *2. Obiettivi*

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:

Attività pro-attive e attività di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unità di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);

Accoglienza abitativa;

Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);

Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18;

Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale);

Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).

I progetti possono essere presentati da Regioni, Enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

##### *3. Risorse programmate*

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di € 4.600.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico già menzionato.

Le iniziative saranno finanziate come segue:

Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;

Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'Ente locale.

Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'Ente locale può essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).

Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potrà essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:

€ 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;

€ 350.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;

€ 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;

€ 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.

A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito <http://demo.istat.it>.

Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati.

##### *4. Destinatari*

Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18, decreto legislativo n. 286/1998, comma 1 e comma 6-bis, introdotto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le persone straniere nonché i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.

##### *5. Proponenti ed attuatori*

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.

Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.

Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.

I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilità dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il progetto può altresì prevedere più soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.

Ciascun proponente può presentare un solo progetto.



L'ente proponente non può essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui ciò si verifichi, tale ultimo progetto sarà considerato inammissibile.

Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).

Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.

L'Ente proponente può altresì avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attività necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilità della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente.

#### 6. Dimensione territoriale dei progetti

Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attività e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:

L'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;

L'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);

L'operatività dei partner formalmente coinvolti nelle attività del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto.

#### 7. Durata dei progetti

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di 1 anno.

#### 8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

8.1 L'Ente proponente dovrà presentare la seguente documentazione:

a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 1);

b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 2);

c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa e inequivoca che il progetto presentato è beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, così come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;

d) una analisi costi-benefici relativa alle finalità da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;

e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:

- personale (non può superare il 60% del costo complessivo);
- mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non può superare il 10% del costo complessivo);
- spese di gestione per i servizi di assistenza;
- spese per inserimento sociale;
- costi generali (non può superare il 7% del costo complessivo);
- spese di produzione e divulgazione materiale (non può superare il 3% del costo complessivo);

f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;

g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalità di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;

h) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualità di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);

i) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto.

8.2 L'Ente proponente, se soggetto privato dovrà presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:

j) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;

k) la convenzione eventualmente già stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale rappresentante della regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;

l) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico già citato.

#### 8.3 Requisiti di ammissibilità.

Non saranno ammessi alla valutazione, e perciò saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:

lettere : A), B), C), E), H), I);

Inoltre per l'Ente proponente privato, lettere: J), K), L).

Inoltre, a pena di inammissibilità, i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

L'ammissibilità dei progetti verrà riscontrata preventivamente alla valutazione.

La convenzione di cui alla lettera K) del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto.

#### 9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande

Il testo del presente avviso, nonché tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito <http://www.pariopportunita.gov.it>.


I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta: tel. 06/67792450, e-mail: [progettiarticolo18@palazzochigi.it](mailto:progettiarticolo18@palazzochigi.it).

#### 10. Valutazione dei progetti

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.

La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999.

La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresì, una soglia minima di qualità, esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima è fissata in 55 punti.



Il punteggio assegnato dalla Commissione è così ripartito:

Area 1 – Competenze e capacità organizzativa – punti da 0 a 22:

esperienza e capacità organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità, nonché in relazione alla puntualità nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attività ed alla qualità di tale documentazione.

Ente proponente:

titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).

Ente/Enti attuatore/i:

titolarità o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);

titolarità o gestione di progetti ex. art. 13, legge 228/2003 (punti da 0 a 3);

titolarità o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);

cantierabilità del progetto (punti da 0 a 1);

disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità e/o di competenze specialistiche. In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale. Inoltre sarà tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 4);

equilibrio tra personale amministrativo e operatori adibiti all'assistenza delle vittime (punti da 0 a 1);

Area 2 – Impatto sul contesto territoriale di riferimento – punti da 0 a 21:

dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);

unicità del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);

diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);

localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 5);

Area 3 – Impatto e qualità del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 20:

diversificazione e qualità degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);

numero delle vittime che si prevede accedano ai progetti di protezione sociale (punti da 0 a 2);

qualità degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 - 5);

diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4);

altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);

metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 3);

Area 4 – Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto – punti da 0 a 22:

previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);

previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);

Area 5 – Ulteriori elementi di qualità e analisi costi/benefici – punti da 0 a 15:

effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche previsti (punti da 0 a 2);

attività di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2);

congruità complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);

equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4).

11. *Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese*

Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verrà stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità.


12. *Modalità e termini di presentazione della domanda*

I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'Allegato 2 (formulario), nell'Allegato 3 (preventivo economico) e nell'Allegato 4 (dichiarazione).

Le buste contenenti le proposte (un originale più una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale – art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Dipartimento per le pari opportunità, Segreteria tecnica della commissione interministeriale, Largo Chigi n. 9 – Roma - 4° piano, stanza 4090.



Allegato n. 1  
**Domanda di Candidatura**  
 Programmi di assistenza e integrazione sociale  
 (in esecuzione dell'art. 18 - D.lgs 286/98)

Soggetto PROPONENTE del progetto (soggetto capofila in caso di Consorzio, Associazione, Partenariato):

il sottoscritto (nome e cognome)	
in qualità di legale rappresentante di	
Ragione sociale	
Natura giuridica	
indirizzo	
Cap	
Città	
tel	
fax	
indirizzo email	
Codice IBAN N.	
Conto Corrente N.	
Abi	
Cab	
Conto di Tesoreria Sezione Provinciale Banca d'Italia	

### CHIEDE

Di essere ammesso al finanziamento dei progetti a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità per programmi di assistenza ed integrazione sociale, della durata di 12 mesi (art.18 del Decreto legislativo n.286/98), di cui all'Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009.

A tal fine dichiara che la presente domanda è relativa al progetto:

Titolo del Progetto:	
Elenco Ente/i ATTUATORE/I (se diverso/i da proponente)	
Enti COFINANZIATORI (30%)	
Area provenienza proponente	
Copertura Geografica del progetto	
Durata del progetto	
Costo TOTALE del progetto:	
di cui 70%	
di cui 30%	

Firma del Legale Rappresentante  
autenticata nei termini di Legge



**Allegato 2****Formulario per la presentazione del progetto***Dati generali del progetto*

(Per ogni punto, sono indicati i limiti massimi di caratteri da inserire)

**SOGGETTI COINVOLTI:****Soggetto proponente**

Nome:

Ragione Sociale:

Sede Legale: Città:

Indirizzo: Città: Provincia: CAP

Tel:

Fax:

E-mail:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:


Referente operativo del progetto:

Tel:

**Eventuali soggetti attuatori :**SI NO **Elencare Enti Attuatori**

Nome:

Ragione Sociale:




Sede Legale:      Città:  
Indirizzo:              Città:              CAP  
Tel:  
Fax:  
E-mail:  
Codice Fiscale:              Partita IVA  
Rappresentante Legale:  
Cognome e Nome:  
Tel:

**2. Nome:**

Ragione Sociale:  
Sede Legale:      Città:  
Indirizzo:              Città:              CAP  
Tel:  
Fax:  
E-mail:  
Codice Fiscale:              Partita IVA  
Rappresentante Legale:  
Cognome e Nome:  
Tel:

**3. Nome:**

Ragione Sociale:  
Sede Legale:              Città:  
Indirizzo:                      Città:                      CAP  
Tel:                      Fax:



E-mail:

Codice Fiscale: Partita IVA

Rappresentante Legale:

Cognome e Nome:

Tel:

**Titolo del progetto (max 50 caratteri)**

### Sommario del progetto

Descrizione riassuntiva (*max 30 righe circa*) delle caratteristiche del progetto: obiettivi, popolazione bersaglio, metodologia, effetti attesi.

## ***Sezione 1: Competenze e capacità organizzativa***

**1.1 Sintetica descrizione delle attività già svolte dall'ente proponente nel settore specifico della tratta e dell'assistenza alle vittime di sfruttamento, specificando il programma di riferimento e la fonte di finanziamento (*max 10 righe circa*)**

**1.2 L'Ente proponente ha già partecipato a progetti di protezione sociale ex art. 18 D.Lgs n. 286/98?**

SI   
NO

**Se sì, indicare a quali avvisi e se in qualità di ente proponente e/o attuatore:**

Avviso n. 1: in qualità di =====	
inserimenti previsti :	inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti:	n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 2: in qualità di =====	
inserimenti previsti :	inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti:	n. permessi soggiorno ottenuti
Avviso n. 3: in qualità di =====	
inserimenti previsti :	inserimenti effettivi:
n. permessi soggiorno richiesti:	n. permessi soggiorno ottenuti







### ***Sezione 3: Descrizione del progetto***

#### **3.1 Azioni del progetto**

**Descrivere l'azione principale del progetto** (max 10 righe circa per ciascun campo):

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

**Descrivere le altre azioni del progetto** (max 10 righe per ciascun campo):

##### ***Azione 1:***

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:


Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

##### ***Azione 2:***

Tipologia di azione:

Obiettivi:



Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

**Azione 3:**

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

**Azione 4:**

Tipologia di azione:

Obiettivi:


Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:



**Azione 5:**

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:

**Azione 6:**

Tipologia di azione:

Obiettivi:

Localizzazione:

Numero e Tipologia dei soggetti destinatari (con indicazione dell'eventuale diversificazione degli ambiti di sfruttamento, della provenienza delle vittime, dell'età e del genere):

Metodologia di lavoro:

Risorse umane che si intendono impiegare:

Tempi di avvio e di realizzazione:


**3.2 Metodologia di intervento mirata all'emersione delle potenziali vittime (max 20 righe circa)**

**3.3 Tipologia di sfruttamento sulla quale si intende focalizzare l'intervento (indicare la categoria che interessa) - sono possibili più scelte:**

=====  
=====  
=====  
=====  
=====

Specificare:

**3.4 Diversificazione degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento ed alle caratteristiche delle vittime (max 20 righe circa)**



**3.5 Descrizione degli interventi mirati all'inserimento socio-lavorativo delle vittime (max 20 righe circa)**

**3.6 Effetti attesi: definizione qualitativa**

*Descrivere qualitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento proposto (max 10 righe circa)*

**3.7 Effetti attesi: stima quantitativa**

*Definire quantitativamente i risultati che si intendono ottenere con l'intervento (max 10 righe):*

n. di possibili vittime che si prevede accedano ai progetti di assistenza ed integrazione sociale (indicare SOLO un valore numerico):

**3.8 Tipologia di utenza prevista**

per **Genere**:

- |               |                          |                                       |
|---------------|--------------------------|---------------------------------------|
| - Maschi:     | <input type="checkbox"/> | se barrata, indicare numero previsto: |
| - Femmine     | <input type="checkbox"/> | se barrata, indicare numero previsto: |
| - Transgender | <input type="checkbox"/> | se barrata, indicare numero previsto: |

Per **Età**:

- |           |                          |                                       |
|-----------|--------------------------|---------------------------------------|
| - Minori: | <input type="checkbox"/> | se barrata, indicare numero previsto: |
| - Adulti  | <input type="checkbox"/> | se barrata, indicare numero previsto: |

**3.9 Diversificazione delle strutture di accoglienza e capacità ricettiva totale (indicare unicamente i posti dedicati alle vittime di tratta, potenziali utenti del progetto)**

1. Tipologia:

N. Strutture:

N. posti letto disponibili nella struttura:

2. Tipologia:


N. Strutture:

N. posti letto disponibili nella struttura:

3. Tipologia:

N. Strutture:

N. posti letto disponibili nella struttura:



4. Tipologia:  
N. Strutture:  
N. posti letto disponibili nella struttura:
5. altro (*max 10 righe*):

Posti in accoglienza complessivamente ed effettivamente disponibili: n.  
(inserire **SOLO** numero)

**3.10 Altri servizi e strutture a disposizione dei destinatari. (max 10 righe)**

***Sezione 4: Impatto e qualità delle forme di collaborazione in rete***

**4.1 Capacità di collegamento in rete con le Regioni e gli Enti locali (Allegare le adesioni formali)**

**Regioni:** SI  NO

Se sì, elencare:

**Enti Locali (Province e Comuni):** SI  NO

Se sì, elencare:

**4.2 Capacità di collegamento in rete con altri progetti di integrazione sociale ex art. 18 D. Lgs. 286/98, con i progetti di assistenza ex art. 13 L. 228/03 e con altri enti con cui si sono stipulati accordi di collaborazione (Allegare adesioni formali)**

**Enti titolari di progetti ex art. 18 D.Lgs. 286/98 ed ex art. 13 L. 228/03:** SI  NO

Se sì, elencare:


**Altri Enti pubblici e privati:** SI  NO

Se sì, elencare:

**4.3 Forme di partenariato e collaborazione con altri soggetti che operano in materia, come Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, Sindacati, Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine (Allegare adesioni formali)**

**Istituzioni (Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorità Giudiziaria):** SI  NO

Se sì, elencare:



**Sindacati:**    SI         NO

Se sì, elencare:

**Enti competenti in materia sanitaria:**    SI         NO

Se sì, elencare:

**Enti che realizzano programmi di rientro volontario assistito verso i paesi di origine:**

SI         NO


Se sì, elencare:

**Altro: specificare (max 20 righe)**

### ***Sezione 5: Ulteriori elementi generali di qualità del progetto***

**5.1 Effetto moltiplicatore, trasferibilità dei risultati, promozione delle buone pratiche e attività di formazione previsti (max 10 righe circa)**

**5.2 Sistema di valutazione: indicare come si intende valutare l'efficacia dell'intervento proposto (max 10 righe circa)**




## ALLEGATO 3

**Preventivo Economico (riferito all'anno di realizzazione del progetto)**


Ente: \_\_\_\_\_

**Voce di spesa**

		<i>Importo a carico DPO (70%)</i>	<i>Importo a carico Ente proponente (30%)</i>		<i>Importo Complessivo</i>
			<i>DENARO</i>	<i>VALORIZZAZIONI (I)</i>	
<b>Personale (max 60%)</b>					
Coordinamento del progetto	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale coordinamento				
Consulenze/supervisioni	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale cons./superv.				
Formatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale formatori				
Operatori	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale operatori				
Personale amministrativo	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale personale amministrativo				
Altre consulenze	Totale ore				
	Costo medio Orario				
	Totale segreteria				
	<b>Totale personale</b>				




<b>Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (max 10% - allegare preventivi)</b>					
Acquisto/noleggio/leasing	Totale				
Manutenzione	Totale				
	<b>Totale mezzi e attrezzature</b>				
<b>Spese di gestione dei servizi di assistenza</b>					
Affitto locali ( <i>specificare</i> )	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze ( <i>specificare</i> )	Totale				
Spese vitto, vestiario	Totale				
Spese alloggio (pernottamento)	Totale				
Spese materiali di gestione (pulizie, casalinghi ecc.)	Totale				
Spese carburante, pedaggi e spostamenti beneficiarie	Totale				
Spese mediche	Totale				
Pocket money beneficiarie/i	Totale				
	<b>Totale gestione servizi di assistenza</b>				
<b>Spese per inserimento sociale</b>					
Formazione pratica in impresa	Totale				
Borse lavoro	Totale				
Accompagnamento all'autonomia	Totale				
	<b>Totale programmi inserimento sociale</b>				



<b>Costi generali (max 7%)</b>					
Affitto locali ( <i>specificare</i> )	Totale				
Materiali di consumo	Totale				
Spese di manutenzione	Totale				
Spese utenze ( <i>specificare</i> )	Totale				
Spese amministrative	Totale				
Spese vitto, alloggio e trasporto del personale	Totale				
	<b>Totale costi generali</b>				
<b>Spese di produzione e divulgazione materiale (max 3%)</b>					
	<b>Totale materiale divulgativo</b>				

(1) NB: utilizzare questa colonna solo se trattasi di cofinanziamento dell'Ente locale costituito da valorizzazione di spese e/o prestazioni effettuate dallo stesso, per la realizzazione del progetto (ad esempio quota parte di stipendi del personale, quota spese di affitto locali, quota spese di utenze). Tali valorizzazioni dovranno essere debitamente documentate.



<b>RIEPILOGO: Totale preventivo per singolo Ente</b>		
	<b><i>SUB TOTALE</i></b>	<b><i>PERCENTUALE</i></b>
Personale		
Mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza		
Spese di gestione servizi di assistenza		
Spese per inserimento sociale		
Costi generali		
Spese di produzione e divulgazione materiale		
<b><i>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i></b>		

<b>RIEPILOGO: Totale preventivo</b>			
<b><i>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</i></b>	<b>FINANZIAMENTO RICHIESTO DDPO (MAX 70% del totale) e comunque non superiore ai massimali indicati al punto 3, comma 6 del bando n.10 del 10 febbraio 2009.</b>	<b>COFINANZIAMENTO ENTE</b>	
		DENARO	VALORIZZAZIONI



Allegato n. 4

## DICHIARAZIONE

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_ , nato a \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_ ) il \_\_\_\_\_ , residente a \_\_\_\_\_  
(Prov. \_\_\_\_ ) in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ , in qualità  
di Legale Rappresentante dell'Ente \_\_\_\_\_ , proponente per  
l'Avv. n. 10/2009 ex art. 18 D.lgs 286/98 del progetto “ \_\_\_\_\_  
”

## DICHIARA CHE

**l'Ente Proponente, che il sottoscritto rappresenta, ha presentato un UNICO progetto (in qualità di proponente) e NON è Ente attuatore in un altro progetto che insiste sul medesimo territorio di riferimento.**

Data: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)*

09A01698



**MINISTERO DELL'INTERNO****Estinzione della confraternita della SS.ma Vergine Addolorata, in Torino di Sangro**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita della SS.ma Vergine Addolorata, con sede in Torino di Sangro (Chieti).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto all'Arcidiocesi di Chieti-Vasto.

09A01419

**Estinzione della confraternita Oratorio di S. Filippo Neri, in Alatri**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in Alatri (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

09A01423

**Estinzione della confraternita della Santa croce, in Barge**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 29 dicembre 2008, viene estinta la Confraternita della Santa Croce, con sede in Barge (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in Barge (Cuneo).

09A01424

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE****Soppressione del deposito fiscale di tabacchi della società British American Tobacco Italia Servizi per l'Industria S.r.l. di Bologna.**

Con decreto direttoriale n. 2009/1134/DAC/CTL del 6 febbraio 2009 il deposito fiscale di tabacchi della Società British American Tobacco Italia Servizi per l'Industria S.r.l. - Cod accisa n. IT00BOT00016B, con sede in Bologna, via della Manifattura, 3, è stato soppresso.

09A01678

**MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI****Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Kiel (Germania)**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(omissis)

Decreta:

Il Sig. Karsten Meyer, Console onorario in Kiel, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

d) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

e) autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

f) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

g) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario in Kiel;

i) ricezione e trasmissione materiale al Consolato Generale d'Italia in Amburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

j) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

k) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato Generale d'Italia in Amburgo;

l) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario in Kiel, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente, e, per conoscenza, al Consolato Generale d'Italia in Amburgo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale  
per le risorse umane e l'organizzazione  
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01404

**Rilascio di *exequatur***


In data 23 gennaio 2009 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. George Teseleanu, Console Onorario di Romania in Ancona.

09A01405

**MINISTERO DEL LAVORO, DELLA  
SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI****Modificazione della sede legale della ditta Pfizer Italia S.r.l.**

Si comunica che la sede legale della ditta Pfizer Italia S.r.l. codice fiscale 06954380157 - è ora ubicata in via Isonzo 71 - 04100 Latina.

09A01606



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Flumexil sospensione iniettabile 5%».**

*Provvedimento n. 242 del 24 ottobre 2008*

Medicinale veterinario: FLUMEXIL sospensione iniettabile 5%.

Confezioni:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101840104;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101840115.

Titolare A.I.C.: A.T.I. S.r.l. con sede e domicilio fiscale in via Emilia, 285 - 40064 Ozzano Emilia (Bologna). Codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: modifica stampati - tempi di attesa.

Si comunica che, a seguito del processo di revisione (decreto ministeriale 4 marzo 2005 - Revisione dei medicinali per uso veterinario) ed a seguito della modifica del tempo di attesa approvata per la specie bufalini (latte), vengono fissati i seguenti tempi di attesa per il medicinale veterinario in oggetto:

Bovini (carne): 8 giorni;

Bovini (latte): 48 ore/4 mungiture;

Ovini (carne): 8 giorni;

Caprini (carne): 8 giorni;

Caprini (latte): 144 ore/12 mungiture;

Bufalini (carne): 8 giorni;

Bufalini (latte): 72 ore/6 mungiture;

Equini (carne): 8 giorni;

Suini: 8 giorni;

Polli: 6 giorni;

Conigli: 6 giorni.

Usò non consentito in equidi che producono latte per il consumo.

Usò non consentito in animali in ovodeposizione che producono uova per il consumo umano.

Usò non consentito in ovini il cui latte sia destinato al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01409**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Cloxalene Plus»**

*Provvedimento n. 4 del 15 gennaio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario «CLOXALENE PLUS» pomata intramammaria, nelle confezioni:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718094;

8 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718043;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718070.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB:

modifica della dimensione della confezione del prodotto finito (modifica del numero di unità in una confezione);

modifica oltre il campo di dimensioni delle confezioni attualmente approvate.

È autorizzata la variazione tipo IB della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, concernente l'aggiunta di una nuova confezione e, precisamente:

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718106.

Pertanto le confezioni ora autorizzate sono le seguenti:

4 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718094;

8 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718043;

12 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718070;

60 tubi-siringa da 5 ml - A.I.C. n. 101718106.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01414**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Eritromicina 20% Dox-Al».**

*Provvedimento n. 5 del 15 gennaio 2009*

Medicinale per uso veterinario «ERITROMICINA 20% Dox-Al» polvere idrosolubile - confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102939016.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

Relativamente alla validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua di bevanda deve essere inserita la seguente frase: «l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01413**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Tirsan o.s.»**

*Provvedimento n. 6 del 15 gennaio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario «TIRSAN o.s.» soluzione orale nelle confezioni:

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103444016;

tanica da 10 kg - A.I.C. n. 103444028.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Variazione tipo II: riammissione specie suina e riduzione dei tempi di attesa dei broilers.

È autorizzata la variazione tipo II della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente la riammissione della specie suina con tempi di attesa pari a 5 giorni.

È autorizzata altresì la riduzione dei tempi di attesa dei broilers da 21 a 6 giorni.

Pertanto le specie di destinazione con i relativi tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

specie di destinazione: suini, vitelli da latte e broilers.

Tempi di attesa:

Carne e visceri:

suini: 5 giorni;

vitelli da latte: 35 giorni;


Broilers: 6 giorni.

Usò non consentito in animali in ovodeposizione che producono uova destinate al consumo umano.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01412**



### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Tiamulin 10».

Provvedimento n. 7 del 15 gennaio 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi «TIAMULIN 10» nelle confezioni:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102661016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102661028.

Titolare A.I.C.: Filozoo S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Carpi (Modena) - via del Commercio, 28/30 - codice fiscale n. 02770840367.

Oggetto del provvedimento:

variazione tipo IB: sostituzione di un eccipiente con un eccipiente comparabile;

variazione tipo II ridotta: aggiornamento tecnica farmaceutica.

È autorizzata, per la premiscela per alimenti medicamentosi indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente la sostituzione dell'eccipiente semola di mais con il tutolo di mais e il conseguente aumento dell'olio di soia, eccipiente già presente nella composizione in precedenza autorizzata.

La composizione, per 100 g di prodotto, ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

La validità del prodotto finito, che rimane comunque invariata rispetto a quella in precedenza autorizzata, è la seguente:

24 mesi in confezionamento integro;

2 mesi dopo la prima apertura del confezionamento primario;

2 mesi miscelato nel mangime.

Inoltre, deve essere conservato ad una temperatura non superiore ai 30° C e protetto dalla luce diretta del sole.

È autorizzata altresì la variazione tipo II ridotta concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica del medicinale indicato in oggetto.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01415

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Duorespal Premix»

Provvedimento n. 8 del 15 gennaio 2009

Premiscela per alimenti medicamentosi «DUORESPAL PREMIX» nella confezione: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102658010.

Titolare A.I.C.: Nuova ICC S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano - via Caldera, 21.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - incluso il controllo dei lotti.

Variazione tipo IB: sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per parte o per tutto il processo produttivo del prodotto finito - Tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti.

Sono autorizzate le variazioni tipo IA e tipo IB del medicinale veterinario indicato in oggetto concernenti l'aggiunta di un sito produttivo responsabile della produzione (tutte le fasi di fabbricazione: produzione e confezionamento) e del rilascio dei lotti del prodotto finito incluso il controllo, in aggiunta a quello attualmente autorizzato, e precisamente: Unione Commerciale Lombarda S.p.A. - via G. Di Vittorio, 36 - Brescia.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01407

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Eritromicina 15% Dox-Al».

Provvedimento n. 9 del 15 gennaio 2009

Medicinale per uso veterinario «ERITROMICINA 15% Dox-Al» polvere idrosolubile - confezione: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102941010.

Titolare A.I.C.: Dox-Al Italia SpA, con sede legale in largo Donegani, 2 - Milano - codice fiscale 02117690152.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB, n. 29b - Modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

Si autorizza, per la confezione suddetta, la sostituzione del confezionamento primario che è ora come di seguito indicato «sacco accoppiato Petpack».

La validità del prodotto finito in confezionamento integro rimane come già autorizzato pari a 24 mesi, mentre la validità dopo prima apertura del condizionamento primario è ora pari a 30 giorni.

Relativamente alla validità dopo diluizione/ricostituzione in acqua di bevanda deve essere inserita la seguente frase: «l'acqua medicata non deve essere conservata per un periodo di tempo più lungo di quello necessario alla somministrazione della dose».

I lotti già prodotti con il sacco precedentemente autorizzato possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01408

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Adecon»

Provvedimento n. 25 del 28 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Adecon» soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101753010;

scatola da 5 fiale da 5 ml - A.I.C. n. 101753022.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: Variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

flacone da 50 ml: periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Fiala da 5 ml: dopo l'apertura il prodotto deve essere utilizzato immediatamente e non conservato. L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


09A01610

### Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario ad azione immunologica «Febrivac 3-Plus».

Provvedimento n. 26 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «FEBRIVAC 3-PLUS», nella confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102379017.

Titolare A.I.C.: Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Streetzer Weg 15 a - D-06862 Rodleben - Germania.



Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA: modifica nome e indirizzo titolare autorizzazione immissione in commercio del prodotto finito.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IA concernente la modifica del nome e dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: Impfstoffwerk Dessau-Tornau GmbH, Streetzer Weg 15 a - D-06862 Rodleben - Germania;

a: IDT Biologika GmbH, P.O. Box 400 214, D-06855 Dessau-Roßlau - Germania.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01611**

### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Aagent»**

*Provvedimento n. 27 del 30 gennaio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario «AAGENT» soluzione iniettabile, nelle confezioni:

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101705073;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101705061;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101705034;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101705022;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101705046;

Aagent 10% flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101705059;

Aagent 10% flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101705010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01612**

### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Simpanorm»**

*Provvedimento n. 28 del 30 gennaio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario «SIMPANORM» soluzione iniettabile, nella confezione: flacone da 100 ml - A.I.C. n. 100054016.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia, 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione tipo IB: modifica del periodo di validità del prodotto finito dopo prima apertura.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo IB concernente l'inserimento del periodo di validità del prodotto finito, dopo la prima apertura del condizionamento primario pari a 28 giorni.

Pertanto la validità del medicinale suddetto ora autorizzata è la seguente:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 4 anni;

periodo di validità dopo la prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01613**

### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Albadyr Plus»**

*Provvedimento n. 29 del 30 gennaio 2009*

Specialità medicinale per uso veterinario «ALBADRY PLUS» nella confezione: 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 102590015.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Borgo San Michele (Latina) - S.S. 156, km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto: variazione tipo IA: modifica delle disposizioni in materia accordi di rilascio dei lotti e controllo della qualità del prodotto finito.

Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti - Incluso il controllo dei lotti.

È autorizzata la variazione tipo IA della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto concernente l'aggiunta di un sito produttivo responsabile del rilascio lotti (incluso il controllo), in aggiunta a quelli attualmente autorizzati, precisamente: Norbrook Laboratories Ltd. - Station Works, Newry, Co Down, BT35 6JP, N. Ireland.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza posta in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01614**

### **Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali veterinari**

*Decreto n. 9 del 30 gennaio 2009*

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario sottoelencati, fino ad ora registrata a nome della ditta Novaselect S.p.A. con sede in Tito Scalo (Potenza) - codice fiscale 02790010967 - codice fiscale 02790010967.

Acqua per preparazioni iniettabili - A.I.C. n. 100434 - tutte le confezioni;

Elettrolitica reidratante III - A.I.C. n. 100429 - tutte le confezioni;

Glucosio 33% - A.I.C. n. 100421 - tutte le confezioni;

Glucosio 5% - A.I.C. n. 100418 - tutte le confezioni;

Glucosio 50% - A.I.C. n. 100422 - tutte le confezioni;

Ringer Acetato - A.I.C. n. 100431 - tutte le confezioni;

Ringer Lattato - A.I.C. n. 100432 - tutte le confezioni;

Ringer Lattato con glucosio - A.I.C. n. 100354 - tutte le confezioni;

Sodio bicarbonato 8,4% - A.I.C. n. 100425 - tutte le confezioni;

Sodio cloruro 0,9% - A.I.C. n. 100438 - tutte le confezioni;

Soluzione glucosata 25% con metionina - A.I.C. n. 100435 tutte le confezioni è ora trasferita alla ditta Altaselect S.r.l. con sede in San Giovanni Lupatoto (Verona) - codice fiscale 07174650635.

Produzione: La produzione continua ad essere effettuata come in precedenza autorizzato presso l'officina Novaselect S.p.A. - sita in Zona Industriale Tito Scalo (Potenza).

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**09A01607**



### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg

Decreto n. 10 del 30 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario «Crono-Gest Spugne» 20 mg (nuova concentrazione del medicinale per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35 - 5831 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentata in Italia da:

Intervet Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Produttore responsabile rilascio lotti: Intervet Productions S.A., Rue de Lyon - F-27460 Igoville (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

10 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n.101899146;

25 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n. 101899159;

50 spugne tipo capra 20 mg - A.I.C. n. 101899161.

Composizione:

Ciascuna spugna in poliestere poliuretano contiene:

Principi attivi:

Cronolone 20 mg;

Eccipienti:

così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: capre.

Indicazioni terapeutiche: Sincronizzazione ed induzione dell'ovulazione in associazione con PGF<sub>2α</sub> e PMSG.

Tempi di attesa:

Capre:

Carne e visceri: 5 giorni dalla rimozione della spugna.

Latte: zero giorni, incluso il periodo di trattamento.

Validità: Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01608

### Comunicato relativo al decreto n. 68 del 16 ottobre 2008 concernente il medicinale veterinario «Vectimax 1% soluzione iniettabile».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 280 del 29 novembre 2008 a pagina 27.

Laddove è scritto:

Specie di destinazione: cani, gatti;

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

Leggasi:

Specie di destinazione: bovini, ovini e suini.

09A01615

### Comunicato relativo al provvedimento n. 252 del 6 novembre 2008 concernente il medicinale veterinario «Myometryl».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 282 del 2 dicembre 2008 a pagina 45.

Laddove è scritto:

..... a «Myometryl».

Leggasi:

..... a «Myometryl».

09A01410

### Comunicato relativo al provvedimento n. 266 del 17 novembre 2008 concernente il medicinale veterinario «Poulvac Marek».

Nell'estratto del provvedimento citato in epigrafe pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 287 del 9 dicembre 2008 a pagina 50.

Laddove è scritto:

Specialità medicinale per uso veterinario «DILUENTE POULVAC MAREK», nelle confezioni:

Leggasi:

Specialità medicinale per uso veterinario «POULVAC MAREK», nelle confezioni:

09A01411

### Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Table Gel».

Decreto n. 13 del 9 febbraio 2009

L'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Table Gel», A.I.C. n. 102116, di cui è titolare l'impresa Intervet Productions. S.r.l., con sede in via Nettunense, km. 20,300, Aprilia (Latina), codice fiscale n. 02059910592, è sospesa in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Il medicinale di cui trattasi non può essere più venduto e la società titolare è tenuta a ritirare le confezioni in commercio.

Motivo della sospensione: richiesta della società titolare.

Decorrenza del decreto: dal giorno della notifica all'impresa interessata.

09A01609

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enalapril Pharmeg».

Nella parte del comunicato concernente «Estratto Determinazione AIC/N n. 1815 del 22 settembre 2008», relativa al medicinale «Enalapril Pharmeg», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 254 del 29 ottobre 2008, a pagina 35:

il paragrafo «Altre condizioni: Produttore del principio attivo», relativo alla Confezione: «5 mg compresse» 28 compresse divisibili: è eliminato;

Dopo il paragrafo «Produttore del prodotto finito», relativo alla Confezione: «20 mg compresse» 14 compresse divisibili, sono aggiunti:

l'officina di produzione: Lamp San Prospero S.p.A., 41030 San Prospero (Modena), via della Pace, 25/A (confezionamento primario e secondario);


i paragrafi:

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: Enalapril maleato 20 mg;

eccipienti: Lattosio monoidrato 146,72 mg; Amido pregelatinizzato 11 mg; Amido di mais 11 mg; Sodio bicarbonato 10 mg; Magnesio stearato 1,1 mg; Ferro ossido rosso (E-172) 0,05 mg; Ferro ossido giallo (E-172) 0,13 mg.

09A01443



**Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Fosfomicina Sandoz"».**

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2317 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «FOSFOMICINA SANDOZ», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 31 e 32, al paragrafo «Principio Attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometamolo;  
leggasi Fosfomicina Trometamolo.

09A01442

**Comunicato di rettifica concernente «Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Fosfomicina Winthrop"».**

Nella parte del comunicato concernente «Denominazione AIC/N n. 2318 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «FOSFOMICINA WINTHROP», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 34 e 35, al paragrafo «Principio Attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometamolo;  
leggasi Fosfomicina Trometamolo.

09A01441

**Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fosfomicina Ratiopharm Italia».**

Nella parte del comunicato concernente «Determinazione AIC/N n. 2319 del 5 novembre 2008», relativo al medicinale «Fosfomicina Ratiopharm Italia», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 289 dell'11 dicembre 2008, alle pagine 37 e 38, al paragrafo «principio attivo»:

in luogo di Fosfomicina Trometamolo  
leggasi Fosfomicina Trometamolo

09A01444

**REGIONE AUTONOMA  
FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Gestione commissariale della cooperativa  
«Friulvini Società Cooperativa Agricola», in Zoppola**

Con deliberazione n. 219 del 29 gennaio 2009 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del Codice civile, gli amministratori ed i sindaci della cooperativa «Friulvini Società Cooperativa Agricola», con sede in Zoppola ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di tre mesi, il dott. Giuseppe Gregoris, con studio in Pordenone, via Bertossi n. 6.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

09A01622

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

**Liquidazione coatta amministrativa della «Novaradio Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione», in Condino.**

(Omissis);

LA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis);

Delibera:


1. di porre in liquidazione coatta amministrativa, per i motivi in premessa indicati, la «Novaradio Piccola società cooperativa a responsabilità limitata - in liquidazione» con sede in Condino - via Roma n. 29, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e di nominare quale commissario liquidatore della stessa il dott. Claudio Toller, con studio in Trento - Corso 3 Novembre n. 72;

2. di stabilire che al commissario liquidatore competono i compensi e i rimborsi spese che saranno determinati in applicazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001 recante «Rideterminazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai commissari liquidatori degli enti cooperativi e ai componenti dei comitati di sorveglianza»;

3. di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* e la comunicazione al Registro imprese.

09A01616

ITALO ORMANNI, *direttore*ALFONSO ANDRIANI, *redattore*  
DELIA CHIARA, *vice redattore*



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 9 0 2 2 0 \*

€ 1,00

